

STATUTO DELLA SOCIETA' SERIS SRL

TITOLO I - Denominazione, sede, durata, oggetto

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata avente denominazione "SERIS Servizi Educativi, Ristorazione, Infanzia, Sport SRL unipersonale" che potrà essere indicata anche nella forma abbreviata "SERIS SRL unipersonale".

La società è costituita con unico socio il Comune di Imperia. La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Imperia, il quale la costituisce riconoscendone la funzione di articolazione organizzativa autonoma rispetto al proprio apparato organizzativo e funzionale, mantenendo tuttavia su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e con il vincolo che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con questo stesso Comune, il tutto al fine della diretta assegnazione della titolarità dei servizi comunali di cui al successivo articolo 4.

Art. 2 - Sede

La società ha sede legale in Imperia presso la sede comunale in Viale G. Matteotti, n. 157.

Può eventualmente successivamente variare la propria sede legale, e può istituire altre sedi secondarie, uffici, centri di lavorazione nel territorio comunale.

Art. 3 - Durata


La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2019 (tale durata potrà essere modificata, abbreviata o prorogata).

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e nel rispetto dei limiti e delle finalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ha per oggetto sociale esclusivo:

l'esercizio della fornitura di derrate alimentari non trattate, della somministrazione alimenti e bevande in mense scolastiche, a servizio delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, scuole di orientamento, formazione ed addestramento professionale, in mense per indigenti, in mense per i dipendenti pubblici e delle società partecipate dal Comune ed in altre strutture gestite dal Comune o di proprietà dello Stesso ed in refettori di asili nido per affidamento da parte della Città di Imperia in base ad apposita convenzione di servizio, nonché servizio di ristorazione aziendale o per comunità e l'allestimento di rinfreschi e simili da destinarsi ad altri Enti Pubblici, ove ne facciano oggetto di contratto con la Società stessa la quale può quindi, subordinatamente alla decisione del Comune di Imperia, partecipare ad appalti inerenti l'oggetto sociale primario nel rispetto di quanto stabilito all'Art.1.

Per l'esercizio della propria attività la Società potrà avvalersi delle strutture, cucine, refettori e locali strumentali e funzionali alla produzione e somministrazione di pasti e





simili da destinare alle scuole ed asili nido di proprietà della Città di Imperia o da questa gestite, o al servizio di altre Amministrazioni Pubbliche nella Provincia di Imperia. Nell'espletamento della fornitura di derrate alimentari trattate e non, oltre che del servizio di ristorazione scolastica e degli asili nido, la Società opera per garantire la massima qualità e sicurezza alimentare a beneficio dei soggetti fruitori, curando rigorosamente la selezione dei prodotti a fini nutrizionali, la tracciabilità degli stessi, la preparazione e l'igiene.

I criteri specifici per l'assicurazione di detti requisiti dovranno essere definiti nei contratti di servizio.

Rientra altresì nell'oggetto sociale l'esercizio in genere di attività e servizi integrativi rivolti all'infanzia ed ai giovani aventi carattere educativo, anche complementari al sistema scolastico statale e di sostegno sociale.

La Società potrà altresì gestire scuole ed attività di formazione professionale.


E' infine ricompreso nell'oggetto sociale l'esercizio di impianti sportivi in senso lato e ricreativi, che sia commissionato dal Comune secondo specifici successivi accordi.

Al fine di realizzare gli scopi sociali la Società può compiere in via strumentale, e quindi complementare e non prevalente rispetto alla primaria, tutti gli atti ed operazioni di natura industriale, commerciale, mobiliare (escluse quelle a scopo di collocamento), immobiliare, finanziaria e di locazione finanziaria; sono espressamente escluse tutte le attività di natura finanziaria nei confronti del pubblico e quelle contemplate dalla L. n. 1/1991 "Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari".

La Società può assumere finanziamenti, mutui passivi, concedere fidejussioni, prestare avalli ed ogni altro genere di garanzia in genere, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico, sempre che direttamente funzionali all'oggetto sociale; può altresì procedere all'acquisizione, dismissione, concessione di diritti anche relativi a beni immateriali ed in genere a patrimoni intellettuali; la prestazione a terzi, entro i limiti dei quali sopra, di servizi attinenti la realizzazione di quanto inerisce il proprio oggetto sociale, l'effettuazione di servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di costruzione di opere ed impianti in genere rientranti in quanto detto.

E' esclusa la possibilità di istituire o di partecipare a società, enti, imprese quale ne sia la forma, consorzi, mentre al contrario è consentita l'adesione ad associazioni o centri che abbiano ad oggetto lo studio, la ricerca e la trattazione di problematiche inerenti quanto costituisce oggetto sociale.

Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 19.8.2016 n. 175, oltre l'80% del fatturato della società è effettuato nello svolgi-



mento dei compiti a essa affidati dal Comune di Imperia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui sopra costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto.

Nel caso di cui al paragrafo precedente la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti di cui al paragrafo precedente la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19.8.2016 n. 175. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

## **TITOLO II - Capitale sociale - Quote sociali - Soci**

### **Art. 5 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Le quote sociali sono inalienabili, intrasferibili e non cedibili in pegno.

In caso di eventuali aumenti di capitale, le quote potranno essere sottoscritte solo dal Comune di Imperia.

### **Art. 6 - Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali e dal Registro delle Imprese.

### **Art. 7 - Diritto di recesso dei Soci**

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi di legge; non sono previste specifiche ipotesi di esclusione di un socio per giusta causa.

## **TITOLO III - Assemblea**

### **Art. 8 - Convocazione e poteri dell'Assemblea**

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla

legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Imperia con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine previsto dalla legge.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Alle adunanze dell'Assemblea intervengono i Soci iscritti nel Registro delle Imprese da almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione, secondo quanto previsto dalla legge.


I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ed in caso di sua assenza od impedimento nomina per le proprie adunanze un Presidente pro tempore. Colui che presiede le adunanze dell'Assemblea constata la regolare costituzione dell'Organo, accerta l'identità e la titolarità degli intervenuti e le relative deleghe, regola lo svolgimento dei lavori, ne accerta i risultati nonché provvede a tutti gli adempimenti di legge connessi. Alle adunanze dell'Assemblea può intervenire, ove richiesto, un terzo estraneo all'Assemblea con funzione di segretario, in primo luogo per la redazione del verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal segretario stesso, salvo il caso debba intervenire un Notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza





dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) operazioni di valenza strategica quali fusioni, trasformazioni, scissioni
- h) l'acquisto o la vendita di immobili, la costituzione, postergazione o cancellazione di ipoteca e di usufrutto, il leasing, l'acquisto, la vendita, l'affitto, lo scorporo, il conferimento dell'azienda o di rami d'azienda, nonché il rilascio di fidejussioni e garanzie a favore di soci o di terzi
- i) contratti di importo annuo superiore ad euro 50.000,00 ovvero di durata superiore ai 180 giorni, ovvero recanti la clausola di rinnovo tacito, ovvero rinnovati allo stesso soggetto;
- l) ogni ulteriore atto o intervento non riconducibile alle previsioni economiche ed operative prese in considerazione nell'ambito della predisposizione del budget previsionale funzionale all'esercizio del controllo analogo. Inoltre sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, per la nomina da parte dell'Organo Amministrativo di Procuratori, Direttori Generali, membri di Comitato Esecutivo.

#### **TITOLO IV - Organo amministrativo**


##### **Art. 9 - Nomina e durata dell'Organo amministrativo**

La Società viene amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

L'amministratore Unico dura in carica per il periodo di tempo di tre anni, scade alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina ed è rieleggibile; può essere revocato motivatamente dall'Assemblea.

##### **Art. 10 - Poteri dell'Organo amministrativo**

L'Amministratore Unico ha i poteri per l'amministrazione della Società sia per la gestione ordinaria sia per quella straordinaria, potendo compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali. Sono esclusi i poteri riservati dalla legge o dal presente statu-



to all'Assemblea.

All'Amministratore Unico spetta la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia verso i Terzi sia in giudizio.

Nell'espletamento dei poteri posseduti l'Amministratore Unico deve conformarsi agli indirizzi ed alle direttive espressi dai soci nonché agire coerentemente con gli indirizzi e le priorità che hanno determinato la predisposizione del budget previsionale della società. In caso di inosservanza si configura motivo per la revoca dell'Amministratore Unico.

#### **TITOLO V - Organo di controllo e revisione legale**

##### **Art.11 Nomina e durata dell'Organo di controllo**

La società nomina un Organo di controllo o un Revisore, nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175.

L'Organo di controllo o il Revisore sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

I soci decidono per l'adozione di un organo di controllo monocratico o collegiale. In caso di organo di controllo collegiale i componenti sono nominati nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere.

In ogni caso, requisiti, competenze e poteri dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati dalle norme dettate per gli stessi in tema di società per azioni e dalla relativa normativa speciale.

#### **TITOLO VI - Controllo analogo del socio**

##### **Articolo 12 - Esercizio del controllo analogo**

Il presente titolo disciplina l'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci sulla società e sui servizi, affidati in via diretta, dalla stessa erogati, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e con i riferimenti giurisprudenziali.

##### **Articolo 13 - Budget previsionale**

L'esercizio del controllo analogo si basa sull'approvazione, da parte del socio, del budget previsionale della società e sulle verifiche che ne seguono.

Il budget previsionale è il documento predisposto dall'Organo amministrativo della Società in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione.

Le previsioni contenute nel budget sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile.

Il budget previsionale viene predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dall'ente socio nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società. Al budget previsionale è allegata una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei

servizi che si prevede di erogare, le politiche tariffarie applicate in conformità con gli indirizzi del socio, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico del socio per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione.

Nel budget viene inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra società e socio, secondo quanto stabilito dai contratti di servizio e da eventuali nuovi accordi derogatori, formalizzati nel medesimo documento previsionale.

#### **Articolo 14 - Allegati al budget previsionale**

Al budget previsionale deve essere allegato il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare nel triennio successivo.

Al budget previsionale deve essere altresì allegato il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società; entro il termine per l'approvazione del bilancio a cui fa riferimento il budget previsionale, gli amministratori predispongono apposita relazione contenente i risultati relativi alla misurazione della qualità dei servizi.

#### **Articolo 15 - Approvazione del budget previsionale**

Il budget deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento.

L'Amministratore Unico provvede alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del budget, previo invio al socio, almeno 20 giorni prima, della proposta di budget.

#### **Articolo 16 Monitoraggio del budget previsionale**


I rappresentanti dell'organo esecutivo nonché il responsabile dei servizi finanziari dell'ente socio possono chiedere in ogni momento dell'esercizio un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società.

Entro quindici giorni dalla richiesta, l'Amministratore Unico predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:

- a) la quantità dei servizi erogati per conto dell'ente socio;
- b) l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente;
- c) l'ammontare dei proventi da prezzi e tariffe, sia complessivi che per singolo servizio erogato per conto del socio richiedente.

#### **Articolo 17 Report infraperiodale**

Entro il 31 agosto ed il 31 ottobre l'Amministratore Unico invia all'ente socio un report infraperiodale aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:



- 
- a) il conto economico del periodo;
  - b) i risultati attesi a fine esercizio;
  - c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;
  - d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

#### **Articolo 18 - Responsabilità dell'Organo amministrativo**

Il budget approvato dall'assemblea dei soci rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'Amministratore Unico e degli organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo.

L'Amministratore Unico, tramite le unità operative della società appositamente istituite, si impegna a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.

L'Amministratore Unico ove, sulla base delle risultanze della gestione, rilevi un possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del 20% rispetto a quanto previsto dal budget, è tenuto a convocare l'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società e della continuità di erogazione dei servizi.

Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore inadempiente.

#### **TITOLO VII Norme finali**

##### **Art.19 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio societario che deve essere sottoposto all'Assemblea entro i successivi 120 giorni, salva l'eventualità del maggior termine di legge.

La quota del cinque per cento degli utili netti è destinata alla riserva legale sino a concorrenza del quinto del capitale sociale; la quota eccedente è destinata come da decisione dell'Assemblea.

##### **Art. 20 - Divieto corresponsione benefit**

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali:

- a) gettoni di presenza,
- b) premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,
- c) trattamenti di fine mandato.

E' altresì vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

##### **Art.21 - Scioglimento**


La Società viene sciolta nei casi contemplati dalla legge. In tale ipotesi l'Assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione nonché la nomina di uno o più liquidatori

ed ogni connesso provvedimento.

Firmato: Vincenzo Costantini

FRANCO AMADEO Notaio.

La presente copia consta di 8 fogli ed è conforme  
all'originale firmato ai sensi di legge, in carta libera per gli usi  
consentiti dalla legge.

IMPERIA 28 MAGGIO 2018  
  


REGISTRATO A IMPERIA  
il 28 MAGGIO 2018  
al N. 1675

Depositato presso il  
Registro delle  
IMPRESE  
Riviera di  
CCIAA di Ugento  
il 28.05.2018

Prot. n° 16299 del 19/06/18